<u>Sanzioni verso la Federazione russa quali sono le competenze cantonali? Come si</u> sta muovendo il nostro Cantone?

Risposta del 12 aprile 2022 all'interpellanza presentata il 1° aprile 2022 da Ivo Durisch e cofirmatari

<u>DURISCH I.</u> - La situazione è semplice: abbiamo partecipato alle sanzioni contro la Federazione russa e c'è una lista di persone e aziende colpite da questi provvedimenti. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) chiede ai Cantoni, su richiesta del Consiglio federale, di segnalarle a Berna. Chiaramente le segnalazioni vanno fatte anche osservando le rispettive dichiarazioni fiscali. Nella Svizzera interna è sorta una diatriba sul fatto che il segreto fiscale sarebbe preminente rispetto a quanto previsto nell'Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina [RS 946.231.176.72] e questo sembra aver bloccato l'attività dei Cantoni che, in uno Stato confederato come il nostro, a nostro parere è fondamentale. Per questo motivo abbiamo chiesto se sono stati eseguiti controlli in Ticino, se sono state fatte delle segnalazioni, se sono state trovate persone elencate sulla lista oppure le ragioni dei mancati controlli qualora non siano stati eseguiti. Visto che c'è stato uno sviluppo proprio questa settimana chiedo in aggiunta – se mi può rispondere – che cosa pensa il Consiglio di Stato del fatto che il segreto bancario sia preminente rispetto a quanto previsto nella citata Ordinanza. Un'ulteriore domanda è sapere se in Ticino risiedono persone indicate sulla predetta lista a beneficio di speciali permessi di soggiorno.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Penso che la penultima domanda contenga un refuso dal momento che parliamo di "segreto fiscale" e non di "segreto bancario". Il deputato ha detto "segreto bancario", probabilmente è un lapsus. L'atto parlamentare in questione si riferisce alle sanzioni inflitte dalla Confederazione elvetica alla Federazione russa a seguito della guerra in Ucraina. Prima di entrare nel merito delle domande premetto che compete alla SECO applicare le sanzioni di carattere finanziario e commerciale, la quale il primo aprile (quindi pochi giorni fa) ha diramato un promemoria al riguardo. Nel merito delle domande poste, il Consiglio di Stato risponde come segue:

- 1. Da quando sono scattate le sanzioni, sono stati effettuati i controlli richiesti dalla SECO? Se sì, che esito hanno avuto?
- Sono state fatte segnalazioni alla SECO? Se no, perché? Quando intende iniziare i controlli e come intende effettuarli?

Dando seguito alle istruzioni del 1° marzo 2022 dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) e dell'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario, gli uffici cantonali del Registro fondiario hanno verificato i nominativi di cui all'allegato 3 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina. È stato individuato un fondo di proprietà di un nominativo presente sulla lista, in relazione al quale è stata conseguentemente iscritta nel Registro fondiario la menzione del divieto di disporre. L'Ufficio del Registro di commercio e la Divisione delle contribuzioni hanno preso atto della comunicazione del 1° aprile 2022 della SECO e hanno svolto gli approfondimenti del caso.

3. Da quando sono scattate le sanzioni, sono stati effettuati controlli su eventuali proprietà riconducibili alle persone o società sanzionate? Se sì, che esito hanno avuto? Sono state fatte segnalazioni alla SECO? Se no, perché e quando intende iniziare i controlli e come intende effettuarli?

Si rinvia alla risposta alla domanda precedente.

4. Tra le persone sanzionate (allegato 8 dell'Ordinanza) quante ve ne sono che risiedono in Ticino?

Nello specifico si osserva che, dai controlli effettuati dall'Ufficio della migrazione, non risulta che in Ticino soggiornino, in virtù di un permesso di soggiorno, persone fisiche soggette al divieto di entrata o di transito di cui all'allegato 8 della citata Ordinanza.

- 5. Quante di esse hanno ricevuto il permesso di soggiorno secondo le deroghe previste per «importanti interessi pubblici» (LStrl art. 30 cpv. 1 lett b) e in particolare «per notevoli interessi fiscali cantonali» (OASA, art. 32 cpv. 1 lett c)?
- 6. Questi permessi saranno annullati? Se no, per che motivi?

Vista la risposta alla quarta domanda questi quesiti sono privi di oggetto, dal momento che in Ticino non risulta risiedano persone elencate nella lista della SECO.

<u>DURISCH I.</u> - Per quanto riguarda il Registro fondiario il Consigliere di Stato ha risposto. Per quanto riguarda invece gli accertamenti fiscali è stato semplicemente detto che sono stati eseguiti. Non è stato per contro detto se sono state reperite persone di cui alla lista della SECO oppure se sono state fatte segnalazioni.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Se in Ticino non risiedono persone indicate nella lista della SECO difficilmente possono figurare nell'elenco dei contribuenti o sbaglio?

Soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso